

Delibera n° 166

Estratto del processo verbale della seduta del
11 febbraio 2022

oggetto:

ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'INTEGRAZIONE DELL'INTESA SUL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Visti:

- l'ACN vigente per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2- nonies, della legge. 138/2004, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di data 8 luglio 2010;
- l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto in attesa della conclusione della contrattazione per il triennio economico e normativo 2016-2018;

Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 29.7.2009, è prevista l'istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto, tra l'altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell'ACN;

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.7.2012 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012, ed è stato contestualmente individuato in tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del "Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all'Accordo integrativo regionale" sottoscritto il 29.3.2012 dal Presidente della Regione e dalle Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale;

Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 096/Pres. dd. 17.07.2020, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 10 luglio 2020 è stata da ultimo modificata la composizione dell'anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico;

Visto l'ACN 28.10.2020 per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2020 il quale prevede, all'art. 3, che "Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia";

Richiamata l'Intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2, sottoscritta il 18.11.2020 e resa esecutiva con DGR n. 1736/2020;

Visti i commi 7-bis e 7-ter, art. 1, del DL 16 maggio 2020, n. 33, introdotti dall'art. 2 del DL 30 dicembre 2021, n. 229, che approvano la nuova disciplina sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 o che risultano positive, applicabile a partire dal 31 dicembre 2021, la quale prevede, in particolare, che la cessazione della quarantena/isolamento o dell'auto-sorveglianza possa conseguire anche all'esito negativo di un test antigenico rapido effettuato presso centri privati e che in questo caso la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza;

Preso atto della Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, n. 60136 recante lo "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron" che, in applicazione delle sopra citate norme del DL 229/2021, differenzia le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose "booster";

Visto l'art. 5 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, che prevede la possibilità sino al 28 febbraio 2022, di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette all'auto-sorveglianza, mediante l'esecuzione gratuita nelle farmacie o nelle strutture sanitarie private aderenti al Protocollo nazionale di data 5 e 6 agosto 2021, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, previa idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;

Visto l'art. 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 che estende l'applicazione della misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie;

Visto il DL 4 febbraio 2022, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" e, in particolare, l'art. 6 sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Preso atto della Circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 di "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2";

Considerato che con le circolari n. 421 del 08.01.2022 e la seguente del 28.01.2022, il Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19, ha adottato le linee guida operative a seguito di accertata positività al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica che prevedono il coinvolgimento anche dei Medici di Medicina generale per l'effettuazione in modo autonomo e gratuito del tampone specifico oppure per il rilascio di idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito nei confronti degli alunni delle scuole secondaria di primo grado o di secondo grado e nei confronti degli alunni di scuola primaria, individuati quali "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2;

Visto l'accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'integrazione dell'intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 approvato dal Comitato Regionale ex art. 24 ACN in data 4 febbraio 2022 e sottoscritto in data 08.02.2022 allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Rilevato che lo scopo dell'accordo consiste nell'integrazione dell'Intesa per il coinvolgimento su base volontaria dei medici di medicina generale sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 sottoscritta il 18.11.2020 e resa esecutiva con DGR n. 1736/2020 per disciplinare le modalità organizzative necessarie a dare attuazione alla nuova disciplina normativa riguardante l'effettuazione del test antigenico rapido per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 ai fini della cessazione della quarantena/isolamento o dell'auto-sorveglianza nonché la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;

Evidenziato che l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica disciplinata dall'accordo è assicurata dai MMG sino alla data prevista dalla normativa vigente, attualmente indicata nel giorno 28 febbraio 2022 dall'art. 5 del DL 1/2022;

Dato atto che l'applicazione dell'allegato Accordo trova copertura nei limiti dei residui dei fondi statali stanziati per la medesima finalità ai sensi dell'art. 1 - comma 416 l. 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Precisato che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'integrazione dell'intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 sottoscritto in data 08.02.2022 dall'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che l'applicazione dell'allegato Accordo trova copertura nei limiti dei residui dei fondi statali stanziati per la medesima finalità ai sensi dell'art. 1 - comma 416 l. 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
3. di dare atto che l'Accordo con i MMG per l'integrazione dell'intesa sul rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di sars-cov-2 è reso immediatamente esecutivo;
4. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni in essa contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE